

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 142/25/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La parte, con ricorso depositato in data 12 novembre 2009, proponeva ricorso contro l'avviso di accertamento n. R1U010300851/2009 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Milano 6, notificato in data 18/08/2009 con il quale è stata rideterminata una maggior plusvalenza imponibile di € 59.909,00 (€ 71.294,61 contro quella dichiarata di € 11.385,61) per l'anno 2004 derivante dalla cessione di azienda con conseguenti imposte IRPEF, addizionale regionale e comunale, contributi previdenziali, sanzioni ed interessi per complessivi € 59.289,00.

La pretesa tributaria deriva dai seguenti fatti:

A. con atto del 02/08/1999 (registrato al n. 21014 serie 2V) il ricorrente acquistava un'azienda al prezzo di Lire 125.000.000 (pari ad £ 64,557,11);

B. a seguito di avviso di liquidazione n. 992V21014 è stato definito, ai fini dell'imposta di registro, il valore dell'azienda acquistata in Lire 241.000.000 (pari ad € 124.466,11);

C. con atto del 16/01/2004 (registrato al n. 48 serie 2V) il ricorrente ha ceduto l'azienda al prezzo/valore di € 110.000,00;

D. il ricorrente ha determinato la plusvalenza della cessione d'azienda tenendo conto, come valore di acquisto, il valore rideterminato ai fini dell'imposta di registro come identificato al punto 2. e non del prezzo pagato;

E. l'Ufficio con l'avviso di accertamento ha rideterminato la plusvalenza tenendo conto del prezzo di acquisto e non del valore determinato ai fini dell'imposta di registro.

Parte ricorrente propone ricorso lamentando i seguenti motivi:

1. l'Ufficio di Milano 6 che ha emesso l'avviso di accertamento oggetto della presente controversia non ha tenuto conto e quindi disattende l'operato dell'Ufficio di Milano 2 che ha rideterminato, e definito con la parte, il valore, ai fini dell'imposta di registro, dell'acquisto dell'azienda in data 02/08/1999;

2. ritiene che a seguito della definizione del valore ai fini dell'imposta di registro, sia stato quindi anche rettificato il prezzo di acquisto che deve essere considerato per la determinazione della plusvalenza - si vedano sentenza n. 4117 del 22/03/2002 della Corte di Cassazione, ordinanza n. 21020/2009 della Suprema Corte;

3. lo stesso Ufficio nella rideterminazione della plusvalenza, ha considerato le quote di ammortamento effettuate dal ricorrente sul valore definito ai fini dell'imposta di registro e non sul prezzo di acquisto;

In data 08/01/2010 si costituiva in giudizio l'Ufficio depositando proprie controdeduzioni.

L'Ufficio contesta i riferimenti di parte ricorrente alle sentenze della Corte di Cassazione adducendo che con esse non è stato identificato un obbligo ma bensì una facoltà a favore della stessa amministrazione finanziaria; Ricorda che la plusvalenza deve essere calcolata tenendo conto del costo effettivamente sostenuto e non del valore definito, infatti l'avviamento, così come previsto dall'art. 2426 c.c., può essere iscritto nell'attivo se acquistato a titolo oneroso e nei limiti del costo per esso sostenuto.

All'odierna udienza sono presenti i rappresentanti delle parti.

La Commissione osserva che l'ufficio sostiene che il costo d'acquisto dell'azienda sostenuto dalla parte e definito in sede di accertamento con adesione, non corrisponde a quello effettivamente sostenuto ma che il costo effettivamente sostenuto è quello

originariamente dichiarato dal contribuente. L'atto di accertamento con adesione non è impugnabile, integrabile o modificabile perché la determinazione del valore stabilito rispecchia fedelmente il valore della transazione commerciale.

Il ricorrente, inoltre, a riprova di ciò, ha effettuato gli ammortamenti sulla base del valore definito con adesione e nel caso della nuova cessione con atto del 16/01/2004, l'Ufficio ha ritenuto validi gli ammortamenti effettuati dalla parte sulla base di un valore che oggi non considera valido.

In tal senso anche la sentenza della Cassazione civile, sessione Tributaria n.4117 del 22/03/2002, che con riferimento all'accertamento ai fini IRPEF delle plusvalenze realizzate a seguito di trasferimento d'azienda, stabilisce che il valore dell'avviamento resosi definitivo ai fini del registro assume carattere vincolante per l'Amministrazione finanziaria.

Un maggior approfondimento delle norme avrebbe permesso di evitare contenzioso, per cui si ritiene di condannare l'Ufficio al pagamento delle spese che determina in €1.800.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso, annulla l'avviso di accertamento e condanna l'Agenzia delle Entrate DP II al pagamento della somma di € 1.800 onnicomprensiva quali spese di giudizio.